

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1251

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRILLO, CICOLANI, VICECONTE,
BALDINI, CAMBER e IZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

Riforma organica della procedura di finanza di progetto

ONOREVOLI SENATORI. – La realizzazione di nuove e più moderne infrastrutture è una sfida essenziale per lo sviluppo del Paese e della sua capacità di competere con le economie più avanzate.

L'Italia soffre di un *gap* infrastrutturale accumulatosi negli anni Novanta e che a tutt'oggi ci penalizza in Europa.

Vi è però consapevolezza che il superamento del *gap* non può realizzarsi con le sole risorse pubbliche – che risentono dei limiti di bilancio imposti dalla attuale situazione, economica e dei vincoli europei – e che, quindi, occorre favorire nei programmi di realizzazione di infrastrutture il coinvolgimento del capitale privato.

Tradizionalmente, ciò avviene attraverso lo strumento della concessione, che consente di affidare con un unico contratto allo stesso soggetto sia l'attività di costruzione dell'infrastruttura e sia quella di gestione della stessa in modo che dalla gestione si possano ricavare le risorse per coprire il finanziamento delle opere.

Tale istituto, presente da sempre nel nostro ordinamento, ha trovato nuova regolamentazione nella legge 11 febbraio 1994 n. 109, e nuovo impulso nelle riforme che si sono succedute, come la legge 18 novembre 1998, n. 415, cui va il merito di aver introdotto le procedure di affidamento su iniziativa privata (il cosiddetto promotore) e la legge 1° agosto 2002, n. 166, cui va il merito di aver sostanzialmente agevolato quest'ultima procedura e di aver rivisto e liberalizzato le condizioni di concessione e l'accesso ai contratti del *partner* finanziario. Da ultimo, le norme in materia sono state inserite nel nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le riforme introdotte hanno, in effetti, consentito una rilevante e sempre crescente utilizzazione dell'istituto della concessione.

Lo stesso successo conseguito, e la conseguente diffusione dell'istituto, richiedono ora un nuovo e più organico intervento, inteso a semplificare le norme, stratificate e di interpretazione non sempre agevole, risolvendo talune problematiche ancora aperte ed a rendere più agevoli le procedure, più certi i tempi e meno aleatori i compensi.

Più in particolare, il disegno di legge riscrive in forma più organica gli articoli 153, 154 e 155 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (che recepiscono pressoché testualmente il testo degli articoli 37-*bis* e seguenti della legge n. 109 del 1994) e introduce le seguenti innovazioni di particolare rilievo:

a) impone con maggiore chiarezza l'obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, regolando in dettaglio i contenuti dell'avviso, in conformità alle indicazioni della Commissione europea;

b) consente la presentazione di proposte per i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge (ad esempio, lo smaltimento di rifiuti), anche ove l'amministrazione abbia omesso di programmarli;

c) regola con maggiore chiarezza il contratto di partenariato pubblico privato (PPP), oggetto specifico di un recente libro verde della Commissione europea; la forma principale di PPP – che è, in sostanza, una concessione, dove però il corrispettivo del privato è un canone di disponibilità assicurato dal committente e non il diritto di incassare le tariffe degli utenti – è già stata assimilata alla concessione ai sensi dell'articolo 19 comma 2-*ter* della legge n. 109 del 1994, ora recepito dal nuovo codice. Il PPP può

peraltro realizzarsi con forme diverse, quali, ad esempio, il *leasing*, che consentono comunque di demandare ad un privato il finanziamento dell'opera e che devono comunque essere assimilate, quanto alle procedure di affidamento, al contratto di concessione;

d) innova il contenuto della proposta del promotore, regolando il contenuto dell'asserazione e imponendo, a maggior garanzia di serietà, di ottenere l'impegno di un soggetto idoneo a rilasciare la garanzia di buona esecuzione dell'opera;

e) semplifica e chiarisce i criteri di valutazione delle proposte dei promotori, imponendo ai committenti di provvedere (accogliendo o respingendo la proposta) in un tempo predeterminato, trascorso il quale è dovuto al promotore un indennizzo per le spese inutilmente sostenute;

f) semplifica la procedura concorsuale: la vigente norma prevede la presentazione delle proposte, l'esame comparativo delle stesse da effettuarsi sulla base dei criteri previsti nell'avviso, la scelta della migliore soluzione, l'indizione di una gara per individuare i soggetti da far partecipare alla procedura negoziata ed infine la procedura negoziata; sono tre fasi o sottofasi ognuna delle quali presenta rischi di ricorsi e tempi lunghi; la norma proposta consente in primo luogo la pubblicazione di uno specifico bando e - in caso di presentazione di più proposte - l'aggiudicazione immediata della concessione; in mancanza di bando ovvero in caso di presentazione di una sola proposta,

la norma consente comunque di sopprimere la terza fase di gara in caso di esercizio della prelazione del promotore, eliminando la possibilità di prelazione in mancanza di avviso al pubblico, ma consentendo allo stesso promotore di ovviare all'inerzia del committente, pubblicando a sue spese l'avviso;

g) estende al promotore il regime di contenzioso previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, (cosiddetta legge obiettivo) secondo cui i contratti stipulati non possono essere annullati; in mancanza di questa norma i contratti sottoposti a contenzioso - e sono molti - diventano di fatto ineseguibili, perché nessun concessionario trova finanziamenti;

h) agevola il pagamento del prezzo di concessione, consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l'opera realizzata, e consente di avvalersi, per finanziare il contratto, di una congrua quota del valore residuo dell'opera restituita. In tal modo il committente potrà coprire una quota del prezzo dovuto al concessionario con il valore della stessa opera, quando gli sarà restituita al termine della concessione;

i) infine, recupera la delega legislativa già prevista dalla legge n. 166 del 2002, allo scopo di agevolare il finanziamento delle società di progetto costituite dai concessionari e contraenti generali, introducendo efficaci norme di garanzia a favore degli istruiti finanziatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modificazioni al codice
dei contratti pubblici)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:

«12-bis. – Il Partenariato pubblico privato (PPP) è il contratto avente ad oggetto il finanziamento, la progettazione, la costruzione di opere anche destinate alla sola utilizzazione diretta della stazione appaltante e la gestione dei servizi necessari al funzionamento delle opere ed alla manutenzione degli impianti tecnologici e delle opere stesse, con attribuzione al contraente del rischio di disponibilità. Si considera attribuito al contraente il rischio di disponibilità quando il corrispettivo da pagare è collegato in modo significativo al mantenimento di prestazioni corrispondenti per quantità e qualità a quelle pattuite. Costituiscono altresì contratti di PPP, ai sensi del presente codice, i contratti con i quali un soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto privato un contratto che comunque comporta la realizzazione ed il finanziamento totale o parziale di un'opera o di un servizio»;

b) All'articolo 143, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell'opera al concedente per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di una quota non superiore ai due terzi del valore residuo per la copertura dell'eventuale

prezzo di restituzione previsto dal piano economico-finanziario»;

c) all'articolo 143, comma 9 le parole: «l'alea economico-finanziaria» sono sostituite dalle parole: «oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda dell'opera» e sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti possono altresì affidare contratti di partenariato pubblico-privato. A tali contratti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la concessione di lavori pubblici, ivi incluse quelle di cui al Capo III del presente titolo»;

d) all'articolo 143, dopo il comma 10, sono introdotti i seguenti commi:

«11. Nelle more della adozione del regolamento per le società cooperative e per le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del regolamento, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di concessione di favori pubblici o PPP, deve essere rispettato con riferimento al patrimonio netto.

12. Le Stazioni appaltanti non possono destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito, se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o affidatario di contratto di PPP. Sono ammesse, in favore del concessionario o affidatario di contratto di PPP, la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito»;

e) all'articolo 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o

proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, di cui al presente capo»;

f) gli articoli 153, 154 e 155 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 153. - (*Finalità, definizioni e norme generali*). - 1. Il presente capo disciplina la procedura di finanza di progetto, allo scopo di agevolare l'iniziativa privata per la realizzazione e la gestione di lavori pubblici a mezzo di concessione o altra forma di PPP, come definiti ai sensi dell'articolo 3, commi 11, 12 e 12-bis, e di assicurare la tutela della concorrenza.

2. Ai fini di cui al presente Capo, si intende per:

a) "procedura di finanza di progetto", la procedura che consente ai privati interessati di promuovere la realizzazione di lavori pubblici a mezzo di concessione o altra forma di PPP;

b) "programmi", i programmi triennali dei lavori pubblici, di cui all'articolo 128 nonché i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla normativa statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

c) "promotori", i soggetti che richiedono, con le modalità di cui alla presente legge, l'affidamento di una concessione o di un contratto di PPP.

Art. 154. - (*Programmazione*) - 1. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici presentando alle stazioni appaltanti proposte d'intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle Stazioni appaltanti, alcun obbligo di esame e valutazione; ove questi ultimi adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso

per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

2. I programmi di lavori pubblici devono essere resi noti mediante la pubblicazione di un avviso, con le modalità di cui all'articolo 66. L'avviso rende note:

a) la lista dei lavori inseriti nel programma e l'ammontare presunto della spesa, ove individuato;

b) la facoltà dei soggetti interessati di presentare, per i lavori inseriti nel programma, proposta di concessione o altra forma di PPP, nei modi e nei termini di cui alla presente legge;

c) la eventuale lista dei lavori inseriti nel programma, per i quali la possibilità di cui alla lettera b) è esclusa dalla stazione appaltante;

d) l'avvertenza che le proposte presentate saranno valutate, anche comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 155-bis;

e) l'avvertenza che il promotore prescelto potrà avere facoltà di avvalersi del diritto di cui all'articolo 155-ter, comma 3.

Art. 155. - (*Presentazione della proposta*).

- 1. Salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di cui all'articolo 154, comma 2, i promotori possono presentare proposta di concessione o altra forma di PPP per tutti i lavori inseriti nei programmi di lavori pubblici nonché, indipendentemente dall'inserimento nei programmi, per tutti i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge a carico del soggetto aggiudicatore competente.

2. Per ciascuno degli interventi per i quali è consentita la presentazione di una proposta di concessione o altra forma di PPP, può essere pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, un bando conforme alle previsioni relative all'affidamento delle concessioni, di cui all'articolo 144. Tale bando dovrà essere corredato dei seguenti elementi:

- indicazione della finalità di pubblico interesse perseguita;

- indicazioni dello studio di fattibilità e delle eventuali prescrizioni dei soggetti competenti alla approvazione delle opere, ove acquisite;

- indicazione della disponibilità, ove possibile con il relativo ammontare, di risorse finanziarie proprie o derivanti da altre Fonti nazionali o comunitarie;

- indicazione, ove sussistenti, degli elementi di cui è necessario tener conto nella presentazione di una proposta del promotore, quali, a titolo indicativo, il valore massimo del prezzo richiedibile, la tipologia dei servizi necessari ed il relativo canone, i connotati tecnici non derogabili, le modalità, procedure ed elementi economici necessari a valutare il costo di eventuali varianti al progetto prescelto e le conseguenti modifiche al piano economico-finanziario;

- avvertenza che le proposte presentate saranno valutate, anche comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 155-*bis* e che il promotore prescelto avrà facoltà di avvalersi del diritto di cui all'articolo 155-*ter*, comma 3;

- termine di presentazione delle proposte, stabilito in relazione alla complessità dell'intervento e comunque non inferiore a novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'articolo 66.

3. Le proposte sono presentate nel termine indicato nel bando di cui al comma 2. Ove non sia stato pubblicato alcun bando, le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento ovvero, se presentate, siano state rigettate, entro il 31 dicembre. A tal fine, entro il 15 luglio, deve essere pubblicato presso la sede o, se istituito, il sito internet del soggetto aggiudicatore, un avviso inerente la intervenuta presentazione di proposte. Sullo stesso sito deve essere data comunicazione del rigetto o della adozione delle proposte.

4. I requisiti dei promotori sono specificati dal regolamento. I requisiti degli affidatari di contratti di PPP sono conformi a quelli dei concessionari di lavori pubblici e sono anch'essi specificati dal regolamento.

5. Le proposte devono contenere:

a) lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale, lo studio di fattibilità ed il progetto almeno preliminare del lavoro da eseguire, ove non già redatto dal soggetto aggiudicatore e fatto proprio in tutto o in parte dal promotore, nonché la specificazione dettagliata delle modalità tecniche ed economiche della gestione proposta;

b) lo schema di contratto proposto;

c) la indicazione della durata della concessione, delle tariffe da praticare all'utenza, della stima del valore dell'opera alla scadenza della concessione, delle modalità, procedure ed elementi economici necessari a valutare il costo di eventuali varianti al progetto e la conseguente modifica al piano economico-finanziario;

d) il piano economico-finanziario, asseverato ai sensi del comma 6;

e) l'impegno di un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione definitiva di buon adempimento ove la proposta di concessione o PPP sia accolta alle condizioni proposte dal promotore;

f) l'elenco delle spese sostenute e degli impegni di spesa assunti per la presentazione della proposta e la relativa documentazione.

6. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito, da una società di servizi costituita da un istituto di credito ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. L'asseverazione del piano economico-finanziario non costituisce impegno del soggetto asseverante a fi-

nanziare la realizzazione dell'opera. L'asseverazione attesta che il piano economico-finanziario è correttamente redatto, sulla scorta dei dati di base, con particolare riferimento al costo delle opere e della gestione ed ai ricavi della gestione, dichiarati dal promotore e non soggetti al controllo dell'asseverante; attesta altresì che, sulla base delle condizioni del mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, l'iniziativa proposta è idonea ad acquisire i necessari finanziamenti.

Articolo 155-bis. - (Esame della proposta da parte della stazione appaltante). - 1. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta ai sensi dell'articolo 155, le stazioni appaltanti provvedono alla nomina del responsabile del procedimento ed alla sua comunicazione al promotore, nonché alla verifica della completezza dei documenti presentati e all'eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

2. Le stazioni appaltanti valutano le proposte sulla base dei seguenti elementi:

a) la qualità tecnica dell'opera proposta ed il pubblico interesse alla realizzazione della stessa;

b) le condizioni economiche della proposta, sotto il profilo del costo per la stazione appaltante e dell'eventuale costo per gli utenti;

c) il contenuto della bozza di convenzione;

d) la validità del piano economico-finanziario;

e) il tempo proposto per la realizzazione dell'opera e per la successiva partecipazione tecnica o economica alla gestione;

f) la convenienza della proposta a fronte della possibilità di realizzare l'opera senza ricorso a PPP;

g) la qualificazione tecnica ed economica del promotore.

3. Le stazioni appaltanti possono dialogare con promotori, assicurando la parità di tratta-

mento degli stessi, non fornendo, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dai promotori partecipanti senza l'accordo di questi ultimi.

4. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 2.

5. Qualora, a seguito dell'esame di tutte le proposte presentate tempestivamente per lo stesso intervento, sia ritenuta di pubblico interesse una sola proposta, si procede ai sensi dell'articolo 155-ter. Il promotore prescelto deve prestare, nel termine assegnato, la cauzione prevista dall'articolo 75 e una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.

6. Qualora sia ritenuta di pubblico interesse più di una proposta relativa al medesimo intervento, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente i promotori a presentare, entro un termine non inferiore a 45 giorni, eventuali proposte migliorative corredate da una nuova asseverazione del piano economico-finanziario aggiornato, dalla cauzione prevista dall'articolo 75 e da una cauzione supplementare pari al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro ed aggiudicano la concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa, prescelta sulla base dei criteri indicati ai sensi dell'articolo 83 nell'invito medesimo. Il presente comma si applica solo nel caso in cui sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 155, comma 2; in mancanza, le stazioni appaltanti valutano comparativamente le proposte pervenute. Individuano quale promotore il proponente della proposta migliore e procedono ai sensi dell'articolo 155-ter.

7. Le stazioni appaltanti invitano il promotore della proposta dichiarata di pubblico interesse a dichiarare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici. I requisiti possono essere conseguiti anche associando o consorziando altri soggetti. La dichiarazione di possesso dei requisiti di cui sopra deve essere presentata, nel caso del comma 6, unitamente alle proposte migliorative finali e nel caso dal comma 5, nel termine assegnato per la presentazione della cauzione.

8. Il rigetto o l'adozione della proposta deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta stessa. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo termine per l'esame e la valutazione. Ove la stazione appaltante ritardi la pronuncia oltre il termine predetto senza concordare per iscritto con il promotore un maggior termine, sono dovuti a quest'ultimo, anche in caso di rifiuto della proposta, interessi in misura legale sull'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, purché congrue e documentate e comunque non superiori al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.

Articolo 155-ter. - (*Procedura concorsuale*). - 1. Entro tre mesi dall'adozione della proposta ai sensi dell'articolo 155-bis, le stazioni appaltanti bandiscono una gara, da svolgere con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata. I partecipanti alla gara prestano, oltre alla cauzione di cui al citato articolo 75, una cauzione supplementare pari a quella richiesta al promotore.

2. Ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo.

3. Ove siano state presentate una o più offerte economicamente più vantaggiose di

quelle del promotore, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del soggetto aggiudicatore, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso il soggetto aggiudicatore rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti per la partecipazione alla gara, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso promotore prestata.

4. Ove il promotore non adegui tempestivamente la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e la stazione appaltante rimborsa al promotore, a spese dell'offerente, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso offerente prestata.

5. Ove non sia stato pubblicato il bando di cui all'articolo 155, comma 2, il promotore non può avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che, entro trenta giorni dalla presentazione della propria proposta, non provveda, a sua cura e spese, a pubblicare con le medesime modalità apposito bando, con il quale è comunicata la presentazione della propria proposta e la volontà di disporre della facoltà di cui al comma 3; in quest'ultima eventualità, il termine per la presentazione di altre proposte, è stabilito in 90 giorni dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 66.

6. Ove, per la mancata pubblicazione del bando anche ai sensi del comma 5, il promotore non possa avvalersi della facoltà di cui al comma 3, la stazione appaltante provvede ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui al comma 1; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico sog-

getto. Ove il promotore risulti aggiudicatario, agli altri concorrenti spetta il rimborso di cui al comma 3, comunque complessivamente non superiore alla cauzione prestata dallo stesso promotore; ove risulti aggiudicatario un altro concorrente, al promotore spetta il rimborso di cui al comma 4»;

g) l'articolo 159 è così modificato:

al comma 1, sono soppresse le parole: «, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«*I-bis.* La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nella convenzione di concessione o, in mancanza, assegnato dal concedente nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto; gli enti finanziatori possono altresì proporre al concedente, che ha facoltà di accettare, la sostituzione del concessionario in qualsiasi caso di difficoltà di adempimento del concessionario stesso».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla emissione del decreto, criteri e modalità possono essere fissati dalle parti nel contratto di concessione»;

h) dopo l'articolo 160 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 160-bis. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 160-ter, 160-quater e 160-quinquies si applicano alle società di progetto, che siano concessionarie o affidatarie di contratto di PPP o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, al fine di agevolare il finanziamento da parte di banche o altri soggetti finanziatori.

2. Ai fini di cui al primo comma, per "finanziamento" si intende qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ivi inclusi linee di credito, emissioni obbligazionarie, nominative o al portatore, o altri strumenti finan-

ziari, nonché i contratti di copertura dei rischi di tasso e valuta stipulati dalla società di progetto in relazione al finanziamento del progetto stesso.

Articolo 160-ter. - (*Cessione dei crediti in garanzia*). - 1. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso la stazione appaltante ed altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.

Articolo 160-quater. - (*Privilegio generale*). - 1. Crediti dei soggetti che finanziano una società di progetto hanno privilegio generale su tutti i beni mobili, materiali e immateriali, presente e futuri, anche a consistenza variabile, e sui crediti della società, presenti e futuri.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente identificati la società di progetto, i creditori privilegiati, il loro rappresentante comune, l'ammontare in linea, il capitale del finanziamento, la sua durata ed i documenti costitutivi del credito. Una copia originale dell'atto, con allegata copia, a seconda del caso, del contratto di finanziamento o delibera di emissione e regolamento del prestito obbligazionario o altro atto costitutivo del credito, deve essere depositata presso il registro delle imprese dove è registrata la società di progetto. Il privilegio è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. A margine della iscrizione devono essere annotate: le eventuali cessioni del credito privilegiato, con l'identificazione dei nuovi creditori privilegiati; le modifiche delle condizioni del finanziamento; le sostituzioni del rappresentante comune; la eventuale cristallizzazione del vincolo, di cui al comma 5. Dalla data della iscrizione decor-

rono i termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 2903 del codice civile. Il termine di cui al predetto articolo 2903 è ridotto ad un anno per il privilegio previsto dal presente articolo. Nel caso di emissioni obbligazionarie, per creditore privilegiato si intende la massa indistinta degli obbligazionisti, rappresentata dal rappresentante comune. Pertanto, non sono richieste annotazioni relative alla circolazione delle obbligazioni.

3. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile, prima del privilegio speciale previsto dall'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della iscrizione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i beni soggetti al privilegio di cui al presente articolo non possono essere assoggettati ad altre forme di prelazione, né possono essere pignorati in pregiudizio dei creditori privilegiati.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la società di progetto può disporre liberamente dei beni soggetti al privilegio fino alla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio nel registro delle imprese da parte del rappresentante comune dei creditori privilegiati. La cristallizzazione del privilegio può essere annotata solo nei casi di inadempimento e nelle altre circostanze previste nei documenti e nelle scritture di cui al comma 2. L'annotazione ha efficacia costitutiva. Dalla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio, qualsiasi atto di disposizione dei beni soggetti allo stesso è subordinato all'approvazione del rappresentante comune dei creditori privilegiati.

6. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere esercitato in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi posteriormente alla

data di annotazione della cristallizzazione del privilegio, anche in deroga al disposto degli articoli 2747 e 2913 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

7. La iscrizione e le annotazioni del privilegio, nonché l'esercizio dei diritti relativi allo stesso, sono effettuati dal rappresentante comune dei creditori privilegiati, nominato in conformità alle disposizioni del contratto di finanziamento e che risulta dalla iscrizione o dalle successive annotazioni. Gli effetti si producono *pro quota* direttamente in capo ai creditori privilegiati.

8. I soggetti che finanziano una società di progetto, anche attraverso l'organizzazione di una emissione obbligazionaria, possono rinunciare al privilegio di cui al presente articolo.

Articolo 160-*quinquies*. - (*Capitale sociale delle società di progetto*). - 1. In deroga agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, quando risulta che il capitale di una società di progetto è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea solamente nel caso in cui non sia stato rispettato il piano economico-finanziario concordato con le banche finanziatrici all'epoca del finanziamento.

2. Fintanto che esista un finanziamento garantito dal privilegio generale o la società versi nella situazione di cui al comma 1, la denominazione sociale della società di progetto deve contenere l'indicazione: "Società di progetto". Al mutamento della denominazione sociale provvedono gli amministratori»;

i) all'articolo 246, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a quelle relative agli interventi oggetto della proposta di un promotore, di cui all'articolo 153 e seguenti».

Art. 2.

(Efficacia delle norme)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 154 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), si applicano ai programmi approvati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni previste dall'articolo 155 e dagli articoli 155-*bis* e 155-*ter*, come sostituito e come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), si applicano alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Ai programmi approvati ed alle proposte presentate prima della entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 153, 154 e 155 del decreto legislativo n. 163 del 2006 vigenti prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *i*), si applicano ai finanziamenti convenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

